

Codice A1807A

D.D. 12 luglio 2016, n. 1735

PSR 2014-2020 - Operazione 1.1.1, Azione 2. Bando di cui alla DD n. 547/A1807A dell' 8.3.2016. Non ammissione a finanziamento della proposta formativa presentata da INIPA Piemonte.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

1. di non ammettere a finanziamento la proposta formativa presentata da INIPA Piemonte, in riferimento al bando di cui alla DD n. 547/A1807A dell'8.3.2016, per le motivazioni indicate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il Dirigente
Franco Licini

Allegato A

Controdeduzioni di INIPA Piemonte pervenute con comunicazione prot. n. 25996/A1807 del 13.6.2016 e motivazione di non accoglimento di Regione Piemonte.

INIPA Piemonte

1. *“Pur riconoscendo al nuovo sistema indubbi vantaggi, riteniamo che in questa fase iniziale, esso così come predisposto possa indurre in errore durante il suo utilizzo. (...) nonostante sia stato indicato all'interno della domanda il nominativo del legale rappresentante, tale nuovo applicativo dà per scontato, senza chiedere un'eventuale conferma, prima dell'invio definitivo, che il sottoscrittore dell'istanza (legale rappresentante) coincida con l'operatore che predispone la domanda (normalmente sono due funzioni distinte), e pertanto ha riportato automaticamente, al momento della trasmissione, i dati dell'operatore delegato quale firmatario della domanda.”*

REGIONE PIEMONTE

Le difficoltà rilevate da INIPA non hanno impedito agli altri beneficiari di presentare correttamente la domanda. Al fine di preservare la corretta gestione della procedura competitiva, l'osservanza del principio di *favor participationis* non può compromettere la *par condicio* fra i partecipanti.

La lamentata “induzione in errore”, per essere giuridicamente rilevante ai fini dell'assenza di colpa in capo a colui che non adempie all'onere previsto dal bando, si sarebbe dovuta tradurre in una condotta positiva e non in una semplice omissione (la mancata predisposizione di un'automatica allerta informatica nel caso ricorresse la difformità riscontrata).

Allo stato non sussiste alcun obbligo giuridico puntuale in capo alla pubblica amministrazione affinché si sostituisca alla normale diligenza del soggetto che intende aderire al bando (senza poi rispettarne le prescrizioni) approntando un sistema informatico tale da sopperire al deficit di attenzione media da parte del richiedente.

INIPA Piemonte

2. *“Abbiamo involontariamente creduto che la procedura richiedesse che la domanda (e non il progetto nel suo complesso) potesse essere firmata digitalmente nel momento successivo, ovvero non appena l'operatore avesse completato la trasmissione così come avveniva nel PSR precedente”.*

REGIONE PIEMONTE

Con riferimento a tale affermazione, è sufficiente riportare quanto previsto dal paragrafo 8.4, 3° capoverso delle Norme Tecniche ed Amministrative allegate al bando di cui alla DD n. 547/A1807, secondo cui *“la trasmissione telematica della domanda non necessita di firma in quanto la compilazione con credenziali comporta la firma semplice della stessa”*. La semplice lettura della disposizione avrebbe reso evidente che la trasmissione telematica della domanda, una volta entrati nel sistema con valide credenziali, avrebbe comportato la sottoscrizione della stessa.



Sostanzialmente ha firmato un soggetto diverso dalla allegata delega a sottoscrivere gli impegni conseguenti al riconoscimento del contributo.

Alla luce di quanto sopra, l'inosservanza delle prescrizioni del paragrafo 8 delle Norme Tecniche ed Amministrative sulle modalità di presentazione delle domande determina l'esclusione dalla procedura della domanda di INIPA.

INIPA Piemonte

3. "Siamo stati ulteriormente fuorviati dal fatto che, essendo prevista la figura dell' "operatore delegato" essa potesse essere fornito di credenziali sufficienti per completare la presentazione in via informatica ("domanda presentata per tramite di"). Riteniamo di evidenziare come una "domanda presentata per tramite di" non significa delegare all'operatore la **responsabilità** della realizzazione del progetto, ma soltanto delegare una persona all'invio di un procedimento amministrativo come accaduto in questo caso. La responsabilità di realizzazione rimane ovviamente in capo al Legale Rappresentante del soggetto individuato dagli organi competenti".
4. "Si è trattato di un errore del tutto inconsapevole e puramente formale dovuto anche all'imperfezione del nuovo sistema e all'inesperienza nell'utilizzo e, considerato altresì che i requisiti richiesti dal bando sono stati rispettati (...) , con la presente formuliamo richiesta di riesame dell'istanza e di accoglimento della stessa anche in via di autotutela e, se richiesto, apportare le modifiche o integrazioni necessarie".

REGIONE PIEMONTE

Rispetto alle difficoltà rilevate solo da INIPA, a fronte di un totale rispetto delle prescrizioni del bando da parte degli altri beneficiari, si ribadisce che l'osservanza del principio di *favor participationis* non può compromettere la *par condicio* fra i partecipanti.

Così come previsto dal punto 5.2, par. 8° del "Manuale del fascicolo aziendale" allegato alla DD di ARPEA n. 34 del 26 febbraio 2016, "*Il legale rappresentante inoltre può individuare del personale dipendente di fiducia per operare in suo nome sulle funzionalità del sistema per la predisposizione delle domande o comunicazioni alla P.A. In questo caso la delega deve essere fatta in forma scritta e deve essere depositata nel fascicolo aziendale e non è estesa alla firma degli atti*".

Appare evidente come la delega ad "operare" sul fascicolo implichi la possibilità di "alimentare" il fascicolo con documenti (depositandoli), ma non quella di generare atti vincolanti ai fini di qualsivoglia procedimento amministrativo connesso all'anagrafe agricola del Piemonte.

In definitiva si ritiene che, nel caso *de quo*, se la domanda risulta firmata da soggetto privo dei poteri di rappresentanza necessari, la dichiarazione insita nella stessa non possa legalmente impegnare l'ente che propone il progetto; pertanto, in ossequio al principio di *par condicio* con gli altri richiedenti (che hanno rispettato totalmente le prescrizioni del bando), non si può che confermare quanto comunicato ex art. 10 bis della legge 241/1990, con il preavviso di rigetto di cui alla nota prot. n. 24085/A1807 del 30.5.2016.

